



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa dei senatori OLIVA e PISTORIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2008**

Disposizioni concernenti la procedura per la modifica  
dello Statuto della Regione siciliana

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale interviene sul terzo comma dell'articolo 41-ter dello Statuto della Regione siciliana (di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) allo scopo di modificare il meccanismo di revisione dello Statuto. Attualmente, in base alla norma citata, l'Assemblea regionale siciliana ha la facoltà di esprimere un parere, non vincolante, sulle proposte di modifica dello Statuto siciliano predisposte dal Governo o dal Parlamento nazionale. L'intenzione dei proponenti è quella di affermare, nei rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana, in maniera esplicita, il principio fondamentale in base al quale ogni proposta di modifica dello Statuto deve essere concordata con l'Assemblea regionale. Ogni intervento sulle prerogative della Regione siciliana dovrà pertanto presupporre necessariamente un'intesa tra Stato e Regione. La disposizione che si vuole introdurre intende in tal modo essere fedele allo spirito originario con cui nacque lo Statuto siciliano. Senza volere, in questo contesto, ripercorrere i momenti storici che portarono, nel maggio del 1946, all'approvazione, con regio decreto legislativo, dello Statuto della Regione siciliana, è necessario ricordare che esso rappresentò una conquista fondamentale per i siciliani. La genesi dello Statuto siciliano, approvato prima della stessa

Costituzione italiana e da questa successivamente recepito, dimostra che l'autonomia siciliana non ha rappresentato una «concessione» ma la condizione stessa in base alla quale la Sicilia prese parte alla «rinascita» dello Stato italiano. L'approvazione dello Statuto - quasi una vera e propria carta costituzionale - ed il riconoscimento di una autonomia così speciale e forte possono essere considerati il risultato di un vero e proprio patto tra Stato e Regione. L'attuale mancanza di un'esplicita disposizione circa la necessità dell'assenso da parte della Regione alla modifica dello Statuto non può far dimenticare il valore storico dell'autonomia siciliana. Sotto altro profilo, il fatto che negli ultimi decenni le conquiste dei padri dell'autonomia siciliana siano spesso state dimenticate dalla classe dirigente dell'Isola, non può essere in nessun caso considerato un segnale di rinuncia e di affievolimento delle prerogative sancite dallo Statuto. Con il presente disegno di legge costituzionale si vuole, pertanto, ribadire il carattere pattizio dello Statuto e assegnare, in maniera esplicita, al Parlamento siciliano il diritto-dovere di ratificare le proposte di revisione approvate in prima deliberazione dal Parlamento nazionale, introducendo un meccanismo di silenzio-dissenso, in base al quale senza l'espressa ratifica del Parlamento regionale siciliano non è possibile la modifica dello Statuto.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 41-*ter* dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. L'assenso alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato l'assenso, le Camere non possono approvare la legge costituzionale».

